

BANDO

Bando Regionale per l'ammissione ai finanziamenti previsti per la misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 n. 60710 - Apertura termini presentazione progetti per la Campagna vitivinicola 2017/2018

PREMESSA

La Regione Campania, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2017/2018, risulta avere una disponibilità finanziaria sulla misura della Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 1.976.576,00 dei quali, € 1.655.000,00 messi a bando per la campagna 2017/2018 ed € 321.576,00 per consentire il pagamento di alcuni progetti biennali e triennali afferenti le precedenti campagne. Tale somma è quella ripartita tra le Regioni con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2017 n. 1715.

Per l'attuazione di tale misura lo stesso Ministero, con Decreto del 10 agosto 2017 n. 60710 e successivo Invito di cui al Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del 29 settembre 2017 n. 0070468, ha emanato le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità ecc.

In virtù di ciò la Regione Campania adotta proprie disposizioni al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese Campane.

1- DEFINIZIONI

Ai sensi del presente bando si intende per:

- **Ministero:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **AGEA:** Agenzia per le erogazioni in agricoltura-Organismo pagatore;
- **Aiuto integrativo:** quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari. Cofinanziamento della Regione in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale;
- **Autorità competenti:** il Ministero, le Regioni e le Province autonome
- **Soggetti proponenti:** i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto;
- **Beneficiari:** i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato **idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente** e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
- **Fondi quota nazionale;** la quota di finanziamento dell'Unione Europea, gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura Promozione nell'ambito del PNS.
- **Fondi quota regionale:** la quota di finanziamento dell'Unione Europea, pari al 70% dei fondi assegnati allo Stato membro per la misura Promozione nell'ambito del

PNS, che viene ripartita tra le Regioni, sulla base di criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni. Per la campagna 2017/2018 la quota assegnata alla Regione Campania è di € 1.976.576,00;

- *Invito alla presentazione dei progetti*: decreto direttoriale per i progetti nazionali, o atto regionale per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative della misura;
- *Nuovo Mercato del Paese Terzo*: si deve intendere "l'area geografica sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'UE nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione di cui alle lettere a) e c) di cui al paragrafo 7 del presente Bando, con il contributo europeo nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014/2018;
- *Paesi Terzi*: Paesi singoli o Aree come riportati nell' Allegato D al presente invito;
- *Produttore di vino*: le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- *Progetto*: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista nell'avviso;
- *Programma nazionale di sostegno*: insieme delle misure attivate dall'Italia, e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 39 e ss del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- *Regioni*: Regioni e Province autonome;
- *Regolamento*: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
- *Regolamento delegato*: il Regolamento (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016
- *Regolamento di Esecuzione*: il Regolamento (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016
- *Regolamento attuativo*: il Regolamento CE n. 555/2008 e successive modifiche;
- *Sede operativa*: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione
- *Soggetto pubblico*: Organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);

2- SOGGETTI PROPONENTI

Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente per la campagna 2017/2018, accedono alla misura "Promozione", i seguenti soggetti proponenti (beneficiari):

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;

- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
- f. i produttori di vino, come definiti all'art. 2;
- g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituite o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g);
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).

2.1 I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lett. h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

2.2 I soggetti proponenti devono possedere un'adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'avviso predisposto dal Ministero sono specificati parametri e valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilità.

2.3 I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.

2.4 I soggetti proponenti possiedono sufficienti capacità tecniche e finanziarie se:

- Il soggetto proponente o il mandatario selezionato ha realizzato, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni previste al comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 6 del Decreto in uno dei Paesi terzi di cui all'allegato M del presente Decreto
- Il soggetto proponente ha, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari all'importo del contributo richiesto.

3- REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Per poter partecipare alla misura di promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi, le imprese devono possedere un quantitativo minimo di 140 Hl di vino risultante dalla dichiarazione di vendemmia, ed un numero di bottiglie pari ad almeno 15.000. Tale parametri riguardano anche le singole aziende che partecipano in ATI o in reti di imprese. Le bottiglie confezionate, risultanti dai registri di cantina e altra documentazione, determinano anche l'importo massimo del progetto di cui ai parametri riportati nella citata tabella dell'allegato B - classi valoriali che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando)

4- RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2017/2018, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2017 n. 1715 ammontano ad **€ 1.976.576,00**, tale somma rappresenta la quota di cofinanziamento pubblico derivante dall'Unione Europea.

Del suddetto importo, la quota che viene messa a bando per cofinanziare i progetti ammessi afferenti la campagna 2017/2018 è pari ad **€ 1.655.000,00**, mentre la quota residua viene utilizzata per il pagamento dei progetti biennali e triennali afferenti le precedenti campagne vitivinicole.

L'importo massimo del contributo erogato per le azioni da realizzare è pari al 50% dell'importo totale del progetto presentato ed approvato (spesa ammessa), mentre la restante percentuale di spesa (50%) è a carico del soggetto proponente.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti ammessi, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 9 del presente Bando.

Per la campagna 2017/2018 può essere previsto un cofinanziamento regionale nella misura massima del 30% della spesa massima ammissibile. Il cofinanziamento è riservato ai beneficiari di cui al paragrafo 2, esclusi quelli di cui alle lettere f), j). Le imprese di cui alle lettere h), i), (imprese associate) che richiedono il cofinanziamento regionale non possono promuovere marchi privati ma solo le denominazioni collettive (DOP e IGP).

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento (50% aiuto dell'UE e max 30% cofinanziamento regionale).

Sulla parte di cofinanziamento, massima del 30%, la Regione si riserva di effettuare un monitoraggio con propri funzionari sull'andamento della spesa e del progetto e i beneficiari sono obbligati a tenere costantemente aggiornata la Regione sulle operazioni da svolgere.

5- PRODOTTI

5.1 La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati:

- a) vini a denominazione di origine protetta (DOP);
- b) vini a indicazione geografica di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento, (IGP);
- c) vini spumanti di qualità;
- d) i vini spumanti aromatici di qualità;
- e) vini con l'indicazione della varietà.

I progetti relativi esclusivamente ai vini con l'indicazione varietale non formano oggetto di promozione. Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa dell'Unione Europea nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

5.2 I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

6- PROGETTI

6.1 - I progetti possono essere:

- a. *nazionali*. La domanda di contributo è presentata al Ministero da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 3 Regioni, a valere sui fondi di quota nazionale. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative;
- b. *regionali*. La domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto proponente ha la sede operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto **deve prevedere** la promozione delle produzioni della Regione in cui il soggetto proponente ha **presentato la domanda**;
- c. *multiregionali*. La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva di fondi di quota nazionale pari a 3,0 Milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato e ammesso a contributo. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del paragrafo 2.1, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lett. h) del paragrafo 2.1 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) del paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative.

6.2 - I progetti hanno durata massima di 1 anno per Paese terzo o mercato del Paese terzo. Le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza successivo al giorno di stipula del contratto o secondo le modalità previste da AGEA OP. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato o lo chiedano in forma parziale, pari al 30% del contributo, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del primo esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza del contratto.

In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale.

La violazione delle condizioni di cui al comma 3 è disciplinata nel contratto-tipo.

Il presente Bando riguarda esclusivamente i progetti regionali e i progetti multiregionali.

7- PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI

Progetti Regionali

7.1 - DURATA, IMPORTO E CRITERI

I progetti regionali possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, è

possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni. Poiché l'attuale periodo di programmazione termina nel 2018, salvo proroghe, il progetto da presentare deve essere necessariamente annuale. In caso contrario, si rischia di non assicurare la copertura finanziaria.

Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del Paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.

Durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Paesi terzi diversi.

L'importo minimo del progetto è pari ad € 50.000,00 per Paese terzo, nel rispetto delle classi valoriali di cui all'allegato B al presente Bando.

Le disposizioni adottate nel presente invito, in conformità a quanto previsto con D.M. 10 agosto 2017 n. 60710 e nel relativo decreto attuativo Decreto Direttoriale del 29 settembre 2017 n.0070468 sono comunicate al Ministero ed all'Agea.

7.2 - AZIONI AMMISSIBILI

Il progetto di promozione deve essere presentato rispettando l'ordine delle seguenti azioni:

- A) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di ambiente;
- B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- C) campagne di informazione, in particolare, sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- D) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla precedente lettera D).

I progetti devono essere presentati raggruppando gli interventi in azioni, sub azioni e spese eleggibili. Le azioni sono quelle riportate alle lettere A, B, C, D, del paragrafo 7.2 mentre le sub azioni e le spese eleggibili sono quelle riportate nella tabella di cui all'allegato I al presente bando. Ad ogni azione corrispondono specifiche sub-azioni e relative spese eleggibili alle quali occorre fare riferimento durante la fase progettuale.

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni A), B), C), di cui al presente paragrafo, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi.

Il costo delle singole azioni e sub azioni, come già descritto, non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nell'allegata tabella L della congruità dei costi;

La sub azione B5 - *Pubbliche relazioni in ambito fieristico* - non può avere un costo superiore al 20% del costo complessivo dell'azione a cui fa riferimento.

La sub azione C1 - *Expertise* - non può avere un costo superiore al 20% del costo complessivo dell'azione a cui fa riferimento;

la sub azione C6 - *Pubbliche relazioni* – non può avere un costo superiore al 20% del costo complessivo dell'azione a cui fa riferimento;

Le spese per "*Prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento*" sono eleggibili nella misura massima del 20% del valore dell'azione svolta e il prodotto deve:

- essere usato in specifiche azioni di degustazione;
- essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione.

Il valore del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il Diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

Le spese strettamente connesse alla gestione del progetto, comprensive delle spese di monitoraggio, sono ammissibili al 4% massimo delle voci di costo effettive.

Le spese per il mandato dato ad uno o più soggetti terzi per l'espletamento di una o più attività relative al programma sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo delle azioni del progetto.

Le stesse spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa. Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività, qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'art. 13, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

Le attività di "*incoming*" si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale.

Le voci di costo relative alle azioni da svolgere devono essere congrue, giustificabili, anche a mezzo di eventuali preventivi comparabili tra loro, e sono riportati in via indicativa nella tabella di cui all'allegato I del presente bando.

Il progetto di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi deve prevedere una spesa ammissibile di almeno € 50.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo e per anno.

7.3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere, pena l'esclusione, tutti i seguenti requisiti:

- a) Una descrizione dettagliata degli obiettivi, delle Azioni e delle sub azioni che si intendono realizzare, anche in relazione ai prodotti oggetto di promozione nel Paese Terzo o nel Mercato del Paese Terzo destinatario;
- b) L'indicazione del/i Paese/i Terzo/i o del/i Mercato/i del/i Paese/i Terzo/i interessati, dei prodotti oggetto di promozione e dei soggetti partecipanti al progetto di Promozione dei vini;
- c) L'indicazione della durata del progetto e il cronoprogramma dettagliato delle Azioni e delle Sub azioni;
- d) Il costo complessivo del progetto suddiviso per singole Azioni e per sub Azioni, riferite ad ogni singolo Paese Terzo o Mercato del Paese Terzo target. Non sono riconosciuti costi maggiori di quelli riportati nell'allegata tabella I di riferimento, parte integrante e sostanziale del presente Bando;
- e) La descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;

Gli obiettivi individuali e l'impatto previsto sono definiti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione e di incremento delle vendite nei mercati target.

Il progetto deve essere coerente con le azioni prescelte, con i prodotti oggetto di promozione, con il Paese/i Terzo/i o il/i mercato/i del/i Paese/i terzo in cui le azioni sono svolte, con gli obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato.

La mancanza di tali requisiti rappresenta **causa di esclusione del progetto**.

7.4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I progetti regionali, completi di tutta la documentazione devono essere trasmessi alla Regione Campania in formato cartaceo e in formato elettronico.

a) FORMATO CARTACEO

Il formato cartaceo deve essere chiuso in un plico sigillato e timbrato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: ***“NON APRIRE - PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - ANNUALITÀ 2017/2018”***.

Il plico deve essere corredato da una nota di trasmissione contenente gli elementi identificativi del progetto, che riporti le informazioni presenti nel modello **allegato A** (riepilogo). Il Plico cartaceo è inviato esclusivamente tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di seguito riportato.

Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD 50 07 01 - Centro Direzionale Isola A6 - 80143 Napoli (12° piano).

I progetti regionali relativi alla campagna 2017/2018, a valere sui fondi quota regionale devono pervenire alla Regione, pena l'esclusione, entro **il 10 novembre 2017** completi di tutta la documentazione.

Nel plico cartaceo devono essere inserite, a pena di esclusione, due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa.

Busta n. 2: documentazione tecnica.

La **busta n. 1** (*la scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa*) dovrà contenere la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'**Allegato B**. e/o **B bis** Nel caso di partecipazione in ATI, Associazione, Federazione, ecc. l'allegato B va presentato per singola impresa partecipante.
- Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n. DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (**Allegato C**) - Si fa presente al riguardo che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti, oltre al nome ed al cognome del convivente, anche il luogo, la data di nascita ed il relativo codice fiscale;
- Nel caso di associazioni anche temporanee di impresa e di scopo, di cui al paragrafo 2.1 lett. h), i) j) si dovrà produrre l'atto notarile firmato da tutte le aziende componenti e/o le delibere dei relativi consigli di amministrazione di impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo;
- Nel caso di Consorzi o di Associazioni, di cui al paragrafo 2.1 lett. h), i) si dovrà specificare, per opportuna informazione e completezza amministrativa ed al fine di quantificare le classi valoriali di cui **all'Allegato B** e l'accesso alle eventuali premialità, tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende associate/consorziate usufruiranno del contributo, partecipando alla realizzazione del progetto. Tale adempimento non è necessario nel caso in cui il proponente sia un Consorzio di Tutela, di cui al paragrafo 2 lett e) del presente Bando (art.3, comma 1, lett. e) del DM) che si presenti nella propria veste istituzionale ed il cui progetto, pertanto, non riguarda direttamente i marchi commerciali dell'aziende del consorzio medesimo.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di seguito indicati:

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'**Allegato F** al presente invito.

Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA (salvo i casi di cui l'IVA è rimborsabile) e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità.

Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione di cui agli allegati B, Bbis, C, D, E, Ebis, Eter, F o corredate da documentazione non conforme o incompleta, sono escluse.

Gli Allegati devono essere trasmessi in originale.

Inoltre, il proponente dovrà, altresì, corredare il progetto, **a pena di esclusione**, con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

1. che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero - (**All. D**).
2. che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es.: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc.) - (**All. D**).
3. che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento (*ATI, Organizzazioni professionali, Organizzazioni dei produttori, reti di impresa, Consorzi ecc.*), nonché la % di contribuzione richiesta - (**All. E**).

I requisiti di prodotto che il beneficiario garantisce per l'accesso alla misura, nonché il contributo massimo richiedibile, sono declinati secondo le classi valoriali riportate nell'**allegato B**.

b) FORMATO ELETTRONICO

La domanda ed il progetto devono essere presentati anche in formato elettronico "pdf" non modificabile e in formato "word" e Excel su supporto CD/ DVD/ USB unitamente alla nota di cui all'allegato F. Il supporto elettronico (CD, USB ecc.) deve essere chiuso in una busta e collocato nella BUSTA B (documentazione Tecnica).

I progetti regionali approvati devono essere trasmessi, dalle stesse Regioni capofila, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 6 dicembre 2017 sulla base dell'allegato N del presente Bando. Ad Agea va trasmessa la completa documentazione

ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto Ministeriale.

Per i progetti Multiregionali la durata massima è pari a una annualità (2017/2018) e valgono le medesime condizioni (beneficiari, Paesi Terzi o mercati, requisiti, ammissibilità, priorità ecc., stabiliti per i progetti Regionali.

Progetti Multiregionali

7.5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, per la campagna 2017-2018 la Regione Campania consente la presentazione di progetti multiregionali. L'importo disponibile per tali progetti è pari ad € 250.000,00.

La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali, è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna Regione sulla totalità delle attività previste dal progetto. Pertanto i progetti multiregionali dovranno indicare la spesa imputabile ad ogni singola Regione in base alle azioni progettate.

Le quote di competenza di ciascuna Regione sono coperte in ordine di graduatoria fino all'esaurimento della disponibilità messa a bando dalla stessa Regione e, qualora tale disponibilità non sia sufficiente a coprire le quote di propria competenza, le attività corrispondenti verranno decurtate dal progetto stesso; il progetto decade nel caso in cui la decurtazione comporti il venire meno della strategia complessiva del progetto o della condizione di almeno 2 regioni partecipanti; qualora il progetto in questione sia in graduatoria utile e ritenuto strategico dai comitati di valutazione delle Regioni capofila, è facoltà delle Regioni capofila compensare la quota mancata integrando la quota di contributo con risorse afferenti la propria quota regionale.

Per quanto non riportato nel presente Bando ci si avvale delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 60710 del 10 agosto 2017 e al Decreto Direttoriale del 29 settembre 2017 n. 70468. Per la formazione della graduatoria, ai fini della finanziabilità del progetto, ci si avvale **dell'allegato G e H** nei quali sono riportati i criteri di priorità e i relativi Pesi.

I progetti multiregionali sono presentati completi di tutta la documentazione occorrente, alle Regioni capofila, pena l'esclusione, con le medesime modalità dei progetti regionali, entro **il 6 novembre 2017**.

I progetti multiregionali approvati sono trasmessi, dalle stesse Regioni capofila, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali **entro il 4 dicembre 2017** sulla base dell'allegato N del presente Bando. Ad Agea va trasmessa la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto Ministeriale.

Per i progetti multiregionali la durata massima è pari a una annualità (2017/2018) e valgono le medesime condizioni (beneficiari, Paesi Terzi o mercati, requisiti, ammissibilità, priorità ecc., stabiliti per i progetti Regionali.

8- CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PROGETTI

8.1 - Sono esclusi i progetti dei soggetti proponenti:

- a. diversi da quelli elencati al paragrafo 2 del presente Bando (art. 3, comma 1 del DM del 10 agosto 2017 n. 60710);
- b. che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui al paragrafo 3 del presente Bando (art. 3 comma 3 del DM) e dei valori di cui all'allegato B e Bbis (classi valoriali);
- c. che non hanno accesso a sufficiente capacità tecnica o finanziaria di cui al paragrafo 2.3 e 2.4 del presente Bando (art. 3 comma 4 del DM)
- d. che presentano progetti che non contengono quanto indicato al paragrafo 7.10 del presente Bando (art. 7 del DM);
- e. che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, **per la misura "Promozione" dell'OCM vino**, un importo complessivo superiore ad euro tre milioni;
- f. che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, progetti per un importo complessivo di contributo di forme a quanto indicato al paragrafo 7 del presente Bando;
- g. che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, **per la misura "Promozione" dell'OCM vino**, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso;
- h. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lett. d), del paragrafo 7.3 (art. 6 comma 1 del DM)

I soggetti proponenti di cui al paragrafo 2 del presente Bando lett. a), b), c), d), h), i), j), (art. 3, comma 1, lett. a, b, c, d, h), i) e j) del DM), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto aderente si trovi nelle condizioni di cui alle lett. f) ed h) del medesimo paragrafo 2

8.2 - Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati da un logo, come disciplinato dal successivo paragrafo 16 (materiale informativo).

9- CRITERI DI PRIORITÀ

9.1 - I progetti sono valutati dal Comitato di Valutazione di cui al paragrafo 10, secondo i seguenti criteri di priorità conformemente a quanto disciplinato dal DM del 10 agosto 2017 n. 60710. I criteri di priorità sono diversi a seconda se trattasi di progetti regionali o multiregionali.

Criteri priorità progetti regionali

	Criterio	Punteggio
a)	Il soggetto proponente è un nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende un soggetto di cui al paragrafo 2 del presente Bando (art. 3 comma 1 del DM) che non ha beneficiato del contributo alla misura Promozione dei vini nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel	20

	caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 2 (art. 3 comma 1) lett. a), b), c), d), h), i), j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti.	
b)	Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, così definita: - piccole e medie imprese che finanziano più del 30% del progetto - piccole e medie imprese che finanziano dal 20 al 30% del progetto - piccole e medie imprese che finanziano meno del 20% del progetto	15 10 7
c)	Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50% così definita: - percentuale richiesta del 49% - percentuale richiesta del 48% - percentuale richiesta del 47% - percentuale richiesta del 46%	2 3 4 5
d)	Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione. Vino prodotto di propria produzione > del 90% Vino prodotto di propria produzione dal 70 al 90% Vino prodotto di propria produzione < al 70%	5 3 1
e)	Il soggetto proponente è un Consorzio di Tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238	5
f)	Il progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione Europea ove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario. 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. < al 100% e fino al 70% dell'importo complessivo del progetto, destinato alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. < al 70% e fino al 30% dell'importo complessivo del progetto, destinato alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo.	20 10 5
g)	Il Progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;	7
h)	Il progetto riguarda esclusivamente prodotti a DOCG, coerentemente con quanto stabilito dalla strategia nazionale o regionale	5
i)	Il Progetto è rivolto ad un mercato emergente - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60% - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 90%	2 5 10
j)	Il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari come di seguito definito. - Percentuale compresa tra il 50% e il 59,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. - Percentuale compresa tra il 60% e il 69,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. - Percentuale > del 70% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	3 5 8

Le azioni di diretto contatto con i destinatari sono:

- Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale (B1, B2, B4);
- Organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting (A2, C2),
- Promozioni presso punti vendita, GDO e HO.RE.CA. (C5)
- Incontri con operatori b2b e incoming (A4, C4)
- Pubbliche relazioni (A6, B5, C6)

A parità di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando regionale, vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, nell'ordine sono individuati dalla lettera a); in caso di ulteriore parità di punteggio sono privilegiati quelli individuati con la lettera b) e a seguire quelli con la lettera e).

Criteri di priorità per i progetti multiregionali

	Criterio	Punteggio
a)	Il soggetto proponente è un nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende un soggetto di cui al paragrafo 2 del presente Bando (art. 3 comma 1 del DM) che non ha beneficiato del contributo alla misura Promozione dei vini nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 2 (art. 3 comma 1) lett. a), b), c), d), h), i), j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti.	20
b)	Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come di seguito definita:	
	Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese che cofinanziano <u>almeno il 10%</u> dell'importo totale del progetto.	2
	Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 15%</u> dell'importo totale del progetto.	4
	Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 20%</u> dell'importo totale del progetto.	6
	Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 25%</u> dell'importo totale del progetto.	8
	Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 30%</u> dell'importo totale del progetto.	10
c)	Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50% come di seguito definita.	
	Contribuzione pubblica pari al 49%	1
	Contribuzione pubblica pari al 48%	2
	Contribuzione pubblica pari al 47%	3
	Contribuzione pubblica pari al 46%	4
	Contribuzione pubblica pari al 45%	5
	Contribuzione pubblica pari al 44%	6
	Contribuzione pubblica pari al 43%	7
	Contribuzione pubblica pari al 42%	8
	Contribuzione pubblica pari al 41%	9
	Contribuzione pubblica pari al 40%	10
d)	Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione come definito:	
	percentuale compresa tra il 61% ed il 75%	2
	percentuale compresa tra il 75,1% ed il 90%	4
	percentuale pari o superiore al 90,1%	6

e)	Il soggetto proponente è un Consorzio di Tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238	2
f)	Il progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione Europea ove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 90% 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	3 6 9 12 20
g)	Il Progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;	9
h)	Il progetto riguarda esclusivamente prodotti a DOP, coerentemente con la strategia nazionale o regionale.	3
i)	Il Progetto è rivolto ad un mercato emergente così come definito nell'Invito del Ministero - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%. - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 50%. - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 70%. - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 90%. 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente.	2 4 6 8 12
j)	Il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari. Il concetto di prevalenza è di seguito definito: - Percentuale compresa tra il 50% e il 59,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. - Percentuale compresa tra il 60% e il 69,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. - Percentuale compresa tra il 70% e il 79,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. - Percentuale compresa superiore all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	2 4 6 8

10- COMITATO DI VALUTAZIONE

10.1 - In conformità all'articolo 10 del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 n. 60710, è costituito il Comitato di valutazione dei progetti di promozione del vino composto dal

Dirigente della UOD 500701, dai 2 funzionari della medesima UOD 01, da altri almeno n. 2 funzionari della Direzione Generale 5007.

Il Comitato procede:

- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2 del presente Invito (art. 3 del DM).
- Alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi di cui al paragrafo 7.3 del presente Invito
- Alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 7.11 (art. 7 del DM)
- Alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente Invito (art. 8 del DM)
- All'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al paragrafo 9 (art. del DM)

10.2 - Il Comitato procede a formare la graduatoria sulla base dei criteri di priorità ed indica, per ciascun progetto, la spesa ammessa e il contributo concesso.

10.3 - La Regione Campania, per i progetti regionali, con proprio provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ammette a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta secondo gli indicati criteri di priorità, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualità, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili

Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorità competenti, coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria.

10.4 - Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia è subordinata all'esito dei controlli pre-contrattuali, termina il procedimento amministrativo in capo alle autorità competenti.

Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta dal Comitato di valutazione la necessaria documentazione integrativa.

11- VALUTAZIONI DEI PROGETTI

11.1 - Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato riportati nella tabella all'**Allegato I** al presente bando, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato di Valutazione potrà richiedere al proponente dettagliata documentazione in merito ai costi preventivati atti a giustificarli. Laddove il Comitato non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte, considera non ammissibile le voci di costo proposte. Se le azioni considerate non ammissibili sono ritenute dal Comitato di valutazione fondamentali per il

raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto è escluso dal sostegno europeo.

Il Comitato di Valutazione verifica preliminarmente che non vi siano proponenti che si presentino contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti così come già definito al paragrafo 8. del presente invito nonché sui progetti multiregionali, nella medesima annualità per lo stesso paese/mercato-bersaglio. Laddove tale ipotesi si verifichi, i progetti presentati da tali proponenti non vengono ammessi alla valutazione.

11.2 - Successivamente il Comitato di Valutazione procede alla verifica della busta "A", ovvero della regolarità e conformità di quanto ivi contenuto con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 n. 60710, dalla normativa generale in materia e dal Decreto Direttoriale attuativo del 29 settembre 2017 n. 70468.

Una volta verificata la regolarità e la completezza di quanto previsto dai precedenti articoli, il Comitato di Valutazione verifica che il progetto contenga tutti i criteri di ammissibilità e i requisiti richiesti. I progetti che non contengono tali elementi vengono esclusi dalla valutazione e non vengono ammessi a contributo.

I progetti che superino la verifica dei criteri di eleggibilità, vengono quindi valutati in base ai criteri di priorità rappresentati nel paragrafo 9 il cui elenco viene pubblicato sul sito regionale dell'agricoltura e comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea OP.

12- MODIFICHE E VARIANTI AI PROGETTI

12.1 - Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono di due tipologie:

- a) **Modifiche**, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiori al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione.
- b) **Varianti**, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%, l'eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l'eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazioni che alteri significativamente il progetto.

In entrambi i casi le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, così come approvato *dalla Regione Campania* e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti di cui alla precedente lettera b),

12.2 - MODIFICHE

Le modifiche, di cui al punto 14.1 lettera a), non devono essere comunicate alla Regione ma vengono verificate ex-post dall' autorità preposta al controllo. Una singola azione può essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino dai controlli effettuati ex-post da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in esubero dovesse essere relativo a più di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente più recenti.

12.3 - VARIANTI

Le Varianti, di cui al punto 14.1, lett. b), sono comunicate dal beneficiario alla Regione Campania almeno 45 giorni prima della loro implementazione/realizzazione e comunque 60 giorni prima della conclusione delle attività progettuali. Le varianti che non rispettano i tempi indicati sono respinte dall'Ufficio. La comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. La Regione valuta l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, l'autorizza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad AGEA. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la variante si ritiene respinta.

La comunicazione ad Agea è necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto così modificato è trasmesso da Agea alla Regione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della variante.

Le varianti sono presentate a mezzo posta elettronica certificata (pec) conformemente al modello di cui **all'Allegato L** al presente bando, da inviare alla Regione Campania all'indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it.

con oggetto della mail recante "RICHIESTA VARIANTE REGIONALE/MULTIREGIONALE OCM VINO PROMOZIONE – contratto n... pos... annualità ...".

Le varianti sono debitamente motivate attraverso una relazione, dati, statistiche ecc., con un quadro economico di raffronto per azioni e sub azioni ed un riepilogo complessivo. Il progetto di variante non deve comunque snaturare la strategia complessiva del progetto.

12.4 - Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte della Regione.

12.5 - Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria di cui al precedente paragrafo 9.

12.6 - Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia uno dei soggetti di cui alle lettere h) i) j) di cui al paragrafo 2 del presente invito, associazione temporanea (ATI), oppure un consorzio o rete di impresa ecc., non è ammessa alcuna variazione dei beneficiari tranne nei casi di:

- a) *fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si può proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purché abbia i requisiti di qualificazione richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni AGEA recede dal contratto ed applica quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza al paragrafo 14.*
- b) *fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni l'Agea recede dal contratto ed applica quanto disposto al paragrafo 14 Sanzioni.*
- c) *cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno.*

12.7 - Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d'opera dall' Associazione temporanea, (ATI), qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, l'Associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del contratto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti di cui al presente decreto e quelli del DM del 10 agosto 2017 n. 60710.

12.8 - Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve in diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate.

12.9 - Le variazioni che riguardano sia le modifiche che le varianti sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato in conformità a quanto disposto dell'art. 14 del Decreto e sono realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione

13- COMPITI DI AGEA

Il contratto tipo da stipulare tra AGEA ed il beneficiario, è a cura di AGEA, così come i controlli e la verifica della rendicontazione.

Allo stesso modo, anche le verifiche pre-contrattuali sono svolte da AGEA così come la comunicazione alle Autorità competenti della mancata sottoscrizione dei contratti.

L'elenco completo dei compiti di AGEA è quello di cui all'articolo 13 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 agosto 2017 n. 60710.

14- SANZIONI

Non sono ammessi al sostegno per la misura promozione per un periodo pari a 2 annualità, a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie:

- a) non sottoscrivono il contratto a seguito dell'avvenuta ammissione al contributo del progetto;
- b) abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo di cui al paragrafo 2 lettere h), i), j), salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente.
- c) Presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore definite dalla Regolamentazione Comunitaria;

Le sanzioni previste non si applicano in casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventato un'azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie siano dovute a causa di forza maggiore definiti dalla normativa dell'UE.

15- ELENCO DEI PAESI, NUOVI MERCATI DI PAESI TERZI E MERCATI EMERGENTI

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 12 del comma 5, del Decreto del Capo Dipartimento del 29 settembre n. 70468. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei singoli Paesi terzi e dei nuovi mercati dei Paesi terzi e mercati emergenti è riportato nell'**Allegato M** al presente bando.

16- MATERIALE INFORMATIVO

16.1 - Per la disciplina relativa al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017. In ogni caso i beneficiari

caricano il materiale informativo sul portale disponibile all'indirizzo <http://mipaaf.sian.it/promoPubb> , specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.

16.2 - La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post dall'Autorità competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste **dall'allegato I**.

Il materiale promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo e le relative spese, non sono ammesse a contributo.

17- STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

17.1 - I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, redatto dalla AGEA e pubblicato sul proprio sito istituzionale, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore - ed i beneficiari **entro il giorno 20 febbraio 2018**.

17.2 - L'elenco dei contratti è reso pubblico dalla medesima Agenzia, ai sensi della normativa vigente, entro un massimo di 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle autorità competenti.

17.3 - Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati saranno comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dalle attività di controllo.

17.4 - La stessa Agea comunica ed invia in copia alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale ratificata.

18- EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo redatto e pubblicato dalla Agea sul proprio sito istituzionale www.agea.gov.it

19- PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o di informazioni, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta certificata alla Regione Campania uod.500701@pec.regione.campania.it.

Le risposte a tali chiarimenti saranno inviate dalla Regione Campania ai richiedenti, fino al decimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione del progetto.

20-DISPOSIZIONI FINALI

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito Web dell'agricoltura della Regione Campania www.agricoltura.regione.campania.it. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando occorre far riferimento al disposto della normativa comunitaria vigente in materia e ai decreti del MiPAAF del 10 agosto 2017 n. 60710 e del 29 settembre 2017 n. 0070468 del Direttoriale Generale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca nonché della Circolare AGEA ancora in via di definizione per l'annualità 2017/2018.